

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                   | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)  |
| - Prof. ssa Cristiana Maria Schena             | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Vittorio Santoro                       | Membro designato dal Conciliatore Bancario<br>Finanziario   |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio      | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in<br>via provvisoria, quale supplente del componente<br>effettivo designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 30 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso datato 19 maggio 2010 il ricorrente affermava di aver sottoscritto, l'11 aprile 2008, un contratto di cessione "pro-solvendo" del quinto dello stipendio con la finanziaria resistente.

Il 22 luglio 2009 il ricorrente, assistito da un'associazione di consumatori, presentava formale reclamo sostenendo che le detrazioni sopportate in busta paga sarebbero state calcolate in contrasto con il dispositivo dell'art. 3 delle condizioni generali del contratto, in quanto la retribuzione netta, corrisposta dal datore di lavoro nel mese di aprile 2008, sarebbe stata di € 1.136,00, importo su cui sarebbe dovuto essere calcolato il quinto con una rata pari a € 227,00. Sosteneva il ricorrente che la busta paga da prendere a base per il calcolo doveva, infatti, essere quella del mese in cui lo stesso aveva sottoscritto il contratto e non quella ricavabile dalla divisione per 13 mensilità dell'importo figurante sul modello CUD 2008, presentato in fase di istruttoria.

Il ricorrente chiedeva dunque all'intermediario di riparametrare la rata mensile anche in considerazione del fatto che, nel frattempo, il proprio datore di lavoro aveva adottato nei propri confronti la procedura di Cassa Integrazione Guadagni (di seguito CIG) riducendo la paga mensile a € 800,00.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, con il sopracitato ricorso il ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di pronunciarsi in merito alla richiesta di riparametrazione della rata del finanziamento anche in considerazione della sopravvenuta Cassa Integrazione Guadagni.

Con nota pervenuta l'8 giugno 2010, l'intermediario presentava le proprie controdeduzioni, sostenendo di non essere stato a conoscenza del mutamento della situazione lavorativa del



ricorrente “ atteso che i versamenti mensili da parte [del datore di lavoro erano] sempre pervenuti regolarmente”.

Ciò nonostante, l'intermediario si dichiarava disponibile ad accogliere “la richiesta di riduzione della trattenuta mensile avanzata [dal ricorrente] circostanza prevista oltre che dall'art. 3 delle condizioni generali del contratto anche all'art. 35 del DPR 180/50”.

Riferiva anche di aver invitato il ricorrente, con raccomandata del 24 maggio 2010, a presentarsi presso una propria dipendenza “al fine di definire, di concerto con lo stesso, il piano finanziario legato al contratto de quo nonché ad applicare la riduzione della trattenuta mensile sullo stipendio alla luce del provvedimento di CIG”.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 30 settembre 2010.

### **DIRITTO**

La questione rilevante ai fini della risoluzione della controversia attiene alla determinazione della rata del contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato dal ricorrente l'11 aprile 2008.

In sede di ricorso, il ricorrente pone all'attenzione di questo Collegio due distinte contestazioni: da un lato, infatti, ritiene che l'intermediario non abbia correttamente effettuato il calcolo delle detrazioni in busta paga prendendo come termine di riferimento la busta paga ricavabile dalla divisione per 13 mensilità dell'importo figurante sul modello CUD 2008, presentato in fase di istruttoria, e non quella del mese in cui lo stesso aveva sottoscritto il contratto; dall'altro, chiede di riparametrare la rata mensile in considerazione dell'intervenuta Cassa Integrazione Guadagni.

Ad avviso di questo Collegio il ricorso deve trovare parziale accoglimento.

Mentre infatti non appare condivisibile la censura in ordine alla scelta compiuta dall'intermediario - corrispondente alla prassi del settore ed esplicitata in contratto - di utilizzare come parametro di riferimento la busta paga ricavabile dalla divisione per 13 mensilità dell'importo figurante sul modello CUD 2008 anziché quella del mese di sottoscrizione del contratto, è innegabile invece che la nel frattempo intervenuta Cassa Integrazione Guadagni assuma rilevanza non trascurabile nella determinazione della controversa somma.

La previsione di una simile situazione è infatti tutelata dall'art. 35 del DPR 180/50 il quale, espressamente, contempla la possibilità di ridurre la rata mensile prevista per lo scomputo del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio qualora si dovesse verificare, come nel caso che ci occupa, una riduzione dello stipendio mensile nella misura superiore ad un terzo.

Dalla narrativa dei fatti risulta, inoltre, che lo stesso intermediario, venuto a conoscenza solo nelle more del procedimento innanzi a questo Collegio, dell'intervenuta situazione di difficoltà del ricorrente (peraltro, nel frattempo, già cessata), abbia manifestato la volontà di addivenire ad una definizione del piano di finanziamento legato al contratto, nonché di applicare la riduzione della trattenuta mensile sullo stipendio alla luce del provvedimento di CIG.

Tali circostanze inducono dunque a ritenere che la richiesta del ricorrente possa considerarsi soddisfatta dalla proposta conciliativa formulata dall'intermediario.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario, dispone che l'intermediario dia corso alla propria proposta conciliativa. Non accoglie la parte residuale del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO